

RIFORMA, FINISCE LA «PARITÀ» CONFLITTUALE STATO-REGIONI

Referendum. Facciamo il punto sulla questione sulla quale si pronunceranno i cittadini.

1.- La riforma approvata dal Parlamento, sulla quale gli elettori saranno chiamati ad esprimersi tra non molto con il referendum confermativo, si articola in un pacchetto di norme che incidono sul sistema istituzionale a diversi livelli, oltre a prevedere il superamento del bicameralismo perfetto, con riserva al Senato, che diviene organo rappresentativo delle autonomie locali (snello e dai costi contenuti), del potere di partecipare al procedimento di approvazione delle leggi in materia di interesse delle periferie e di intervenire con funzioni generali di garanzia nelle questioni più delicate per il Paese.

L'argomento merita specifico approfondimento, per la rilevanza che riveste per semplificare l'attuale farraginoso modello bicamerale e la necessità di modernizzare il Paese, ripetendo precedenti tentativi rimasti infruttuosi.

Desidero, ora, soffermarmi su alcune altre importanti modifiche ordinarie apportate dall'attuale riforma, in due impegnativi anni e mezzo di lavori del Parlamento, caratterizzati da una pioggia di emendamenti e di votazioni e che riguardano l'assetto delle Regioni e degli enti locali e le loro potestà legislative, la cancellazione delle Province quali organi di rilevanza costituzionale e del costoso e improduttivo C.N.E.L. (Comitato Nazionale Economia e Lavoro), che in decenni ha distribuito "benessere" ai suoi fortunati componenti e all'apparato servente.

Sono state introdotte, inoltre, modifiche agli istituti di democrazia diretta con l'istituzione dei referendum propositivi e di indirizzo; è stata ridisciplinata l'elezione del Presidente della Repubblica e marginalmente dei suoi poteri; si è previsto che la Corte Costituzionale si esprima preventivamente sulle leggi di modifica delle leggi per la elezione di Camera e Senato, così da sottrarle ad iniziative estemporanee di interesse della maggioranza di turno; una forte limitazione è stata, inoltre, prevista al potere del Governo di legiferare con la decretazione d'urgenza (vero vulnus ai poteri del Parlamento).

2.- La vastità degli interventi attuati e appena delineati, aiuta a comprendere quante informazioni generiche e tendenziose circolino con il fine, soprattutto, di conservare lo status quo e non arrecare danno alla numerosa burocrazia che ruota intorno a Senato, Province, Regioni, C.N.E.L. ecc., ai portaborse e ai tanti proprietari di immobili in fitto.

Rilevanti sono le innovazioni apportate dalla riforma riguardo a Regioni e ad autonomie locali e

ai loro rapporti con lo Stato, materie oggetto di disciplina nel titolo V della seconda parte della Costituzione, già rimaneggiate in modo discutibile con la riforma del 2001, i cui effetti si è ora tentato di correggere, come suggerito, del resto, da diversi costituzionalisti e dalla giurisprudenza più recente della Corte Costituzionale.

L'art.117 della Costituzione, così come modificato nel 2001 presentava, infatti, non poche incertezze in ordine alle attribuzioni legislative dello Stato e delle Regioni che tendevano ad intrecciarsi e a confondersi tra loro, atteso che del tutto irragionevolmente era stata attribuita alle Regioni competenza concorrente in materie di interesse del Paese nella sua totalità.

Inevitabile è, al riguardo, il riferimento alla produzione e distribuzione dell'energia, alle reti di trasporto, alle comunicazioni, al sistema portuale, ecc., in cui è richiesta una disciplina omogenea e che venga evitato che veti incrociati, per interessi elettorali locali, impediscano una corretta attività legislativa.

Assai avvertita e stata, inoltre, l'esigenza di introdurre una norma espressa atta a consentire allo Stato di legiferare anche in materie di competenza regionale proprio quando ricorrano primarie esigenze di interesse nazionale.

Parimenti fondamentale è risultato il bisogno di poter risolvere in via preventiva i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni che si sono dimostrati sempre più numerosi negli ultimi quindici anni.

Prova di ciò è il fatto che dal 2001 ad oggi il contenzioso innanzi alla Corte in ordine agli spazi legislativi dello Stato e delle Regioni si è moltiplicato ed ha toccato nel 2012 una percentuale pari al 47,5 del totale trattato e ciò non sarebbe certo piaciuto ai Costituenti del 1948, che avevano disciplinato l'ordinamento della Repubblica in ben altro modo, con lo Stato al centro di un sistema articolato di controlli centrali sulle leggi delle Regioni e sugli atti di esse e degli altri enti locali.

Del resto è utile osservare che la stessa Corte Costituzionale ha tentato di porre rimedio alle storture della riforma del 2001 con una lettura non del tutto regionalista dell'art.117 della Costituzione, riconducendo alla competenza statale materie quali la tutela della concorrenza, il coordinamento della finanza pubblica e, per quanto possibile, gli interventi per opere strategiche e infrastrutturali.

3.- Ora, alla luce del nuovo art. 117 della Costituzione, cesseranno di esserci ambiti di disciplina contemporanea da parte dello Stato e delle



Regioni, salvo che in materia di tutela della salute, di istruzione professionale, di cultura e turismo e di assetto del territorio, ove lo Stato avrà il potere di dettare "disposizioni generali e comuni".

Sono state, inoltre, indicate con chiarezza le competenze legislative delle Regioni ed è stato mantenuto il potere delle stesse nelle materie non attribuite allo Stato, nella cui competenza sono, però, rientrate molte delle competenze che erano divenute concorrenti.

E' stata introdotta, poi, la "clausola di salvaguardia statale" con la possibilità per lo Stato di adottare leggi in materie non proprie, su proposta del Governo, quando lo richieda "la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale", con un recupero di centralità del Parlamento nazionale. Per questo genere di leggi, il Senato avrà possibilità di esprimersi proponendo modifiche e maggiori riflessioni e ciò per superare, come si è detto, gli inconvenienti finora riscontrati nello specifico e che la Corte Costituzionale ha affrontato con la cosiddetta "chiamata in sussidiarietà".

Il nuovo Senato, infine, in cui trovano espressione e composizione le voci del Territorio essendo composto da consiglieri regionali e sindaci (remunerati solo in relazione alle cariche ricoperte negli enti di provenienza), potrà evitare e limitare fortemente i contrasti finora insorti tra centro e periferia.

Carlo Schilardi